

## **Incapacitazione e acquisto della cittadinanza Nota a prima lettura a Corte cost. n. 258/2017 \***

di Stefano Rossi \*\*  
(10 dicembre 2017)

Con la sentenza n. 258 del 2017, la Corte costituzionale ha avuto modo di affrontare una questione incidente sulle forme di acquisizione e dunque di esercizio di un diritto fondamentale<sup>1</sup>, come la cittadinanza, limitato e “interdetto” a stranieri portatori di un disabilità tale da non consentire loro di esprimersi in conformità a quanto prescritto dalla legge al fine di adempiere agli obblighi procedurali richiesti.

Nel caso di specie, il giudice tutelare del Tribunale di Modena (di cui rammentiamo gli illuminati decreti del 2008 volti a utilizzare l'amministrazione di sostegno quale strumento per concretare i diritti in materia di fine vita<sup>2</sup>) si è trovato a dover decidere in ordine alla richiesta di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza avanzata dal padre, amministratore di sostegno, di una giovane affetta da «epilessia parziale con secondaria generalizzazione» e «ritardo mentale grave in pachigia focale», non in grado, in ragione delle sue condizioni, di prestare il giuramento prescritto dalla legge quale condizione volta a perfezionare il procedimento.

Pare utile muovere dalla disamina del dato normativo, laddove in base all'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Al contempo l'art. 10 della medesima legge dispone che il «decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», mentre l'art. 23, comma 1, della legge n. 91 del 1992, chiarisce, in termini applicativi, che le dichiarazioni per l'acquisto della cittadinanza «e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza»<sup>3</sup>.

In questo contesto normativo il giuramento rappresenta quindi un impegno morale ed una dichiarazione di adesione consapevole alla comunità statale quale luogo di esercizio di diritti ed adempimento di doveri. La natura personalissima del giuramento comporta che la cittadinanza non potrebbe essere acquisita da colui il quale difetti della naturale capacità

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

<sup>1</sup> Sul tema G. BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Esi, Napoli, 2007, 27 ss.

<sup>2</sup> Ricordo in particolare l'avanzato contributo offerto dal compianto dott. Guido Stanzani, su cui S. Rossi, *Il diritto in equilibrio: il mestiere dei giudici e i “casi tragici” di tutti i giorni*, in *Dir. Soc.*, 2013, I, 127-167.

<sup>3</sup> A sua volta, l'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572/1993, prevede che «[i]l giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge» e l'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000, stabilisce che «[l]’ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dall’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91». Infine, l'art. 27 del d.P.R. n. 396/2000, prevede che «[l]’acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore».

di comprendere le conseguenze giuridiche e morali del giuramento, e il significato che tale atto assume di fronte alla collettività<sup>4</sup>.

Si desume da tale disciplina come il giuramento costituisca un adempimento determinante per l'acquisto della cittadinanza italiana, con la conseguenza di ostacolare detta acquisizione da parte della persona non in grado di comprendere ed esprimere il contenuto dell'impegno solenne a causa di infermità mentale. Ciò, ad avviso del giudice *a quo*, si tradurrebbe in una «lacuna normativa»<sup>5</sup> o meglio in un «contrasto del tessuto normativo rispetto ai parametri costituzionali».

Il giudice tutelare non si è sottratto al tentativo di percorrere la strada dell'interpretazione conforme richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali: così, in un caso analogo, con decreto emesso in data 9 gennaio 2009<sup>6</sup> il Tribunale di Bologna ha esonerato dal giuramento l'incapace, applicando all'amministrazione di sostegno, ai sensi dell'art. 411 c.c.<sup>7</sup>, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con riferimento all'interdizione. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, nei procedimenti per l'acquisizione della cittadinanza il giuramento non avrebbe dovuto essere richiesto all'interdetto, in quanto atto personalissimo non esercitabile dal titolare ma nemmeno delegabile al tutore<sup>8</sup>; sicché la condizione di infermità se, da un lato, non preclude la presentazione della domanda (da parte del tutore quale rappresentante dell'interessato), dall'altro, costituisce un legittimo impedimento che non rende necessario il giuramento prescritto dall'art. 10, l. n. 91/1992<sup>9</sup>. Per giustificare tale conclusione il Consiglio di Stato

<sup>4</sup> G. LOMBARDI, *Giuramento (dir. pubbl.)*, in *Nss. Dig. it.*, VII, Utet, Torino, 1961, 956 ss. secondo cui il giuramento è sempre stato, in ogni luogo, diretto a «rafforzare una pronunzia del giurante». Esso «non è più che la forma rafforzata di una promessa, una solennità supplementare destinata indubbiamente a far riflettere il giurante sulla gravità dell'atto che sta compiendo, ma che giuridicamente non lo modifica e nulla vi aggiunge». La portata di tale atto si esplica su di un piano prevalentemente morale, in quanto «sospinge, attraverso un vincolo interno, all'osservanza di obblighi e doveri preesistenti», cosicché il giuramento non rivestirebbe efficacia costitutiva, ma accessoria.

<sup>5</sup> Si tratta in questo caso di una lacuna assiologica, nella misura in cui – nella situazione considerata – una certa fattispecie è sì disciplinata da una norma, ma – secondo l'opinione dell'interprete – quanto prescritto risulta «assiologicamente inadeguato [...] poiché il legislatore non ha tenuto conto di una distinzione di cui avrebbe dovuto tener conto», dando luogo ad «un caso con una cattiva soluzione» (cfr. C.E. ALCHOURRÓN, E. BULYGIN, *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales*, Astrea, Buenos Aires, 1974, 158, trad. it. *Sistemi normativi*, a cura di Pierluigi Chiassoni e Giovanni Battiste Ratti, Giappichelli, Torino, 2006, 167). Secondo R. GUASTINI, *Defettibilità, lacune assiologiche, e interpretazione*, in *Revus*, 2010, 14, 57 s. ciò che manca è una norma soddisfacente o «giusta» e, più precisamente, una norma «differenziatrice», ossia una norma che disciplini diversamente una fattispecie che all'interprete appare diversa, cioè appunto meritevole di una disciplina distinta.

<sup>6</sup> Trib. Bologna, decr. 9 gennaio 2009, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 664 s., in questo senso anche Trib. Mantova, decr. 2 dicembre 2010, in *www.ilcaso.it*. Per un commento approfondito I. SFORZA, *Cittadinanza e disabilità: giurisprudenza e dottrina a confronto*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2014, 1, 1-11; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Disabilità e capacità di volere nelle procedure di acquisto della cittadinanza*, in *Fam. dir.*, 2014, 11, 1056 ss.

<sup>7</sup> L'art. 411, c.c., la cui rubrica recita «Norme applicabili all'amministrazione di sostegno», stabilisce al comma 4, che: «Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente».

<sup>8</sup> Cons. St., sez. I, parere 13 marzo 1987, n. 261/85, in *www.giustiziamministrativa.it*.

<sup>9</sup> Vi è da notare che il parere del Consiglio di Stato, benché reso nella vigenza della precedente normativa sulla cittadinanza, legge 13 giugno 1912 n. 555, risulta applicabile anche all'attuale disciplina in tema di giuramento. Cfr. L. TRIA, *Stranieri extracomunitari e apolidi. La tutela dei diritti civili e politici*, Giuffrè, Milano, 2013, 720 ss.

rilevava, con un ragionamento *a contrario*, «che, quando si verte in materia di rappresentanza necessaria, negare la legittimazione del rappresentante significa affermare la sussistenza di un'incapacità giuridica speciale in capo al rappresentato», la quale, considerata *ex se*, per meritare accoglimento, dovrebbe necessariamente ancorarsi ad un «chiaro ed inequivocabile fondamento normativo», di cui, nel caso in questione, non si rinveniva l'esistenza<sup>10</sup>.

Quello proposto dal Supremo Consesso amministrativo è un *escamotage* che ha posto in essere una disapplicazione (o determinato uno stato di eccezione) della disposizione, aggirando il problema senza risolverlo. È pur vero tuttavia che la procedura prescritta dalla legge delinea un'nammissibile automatismo in quanto la mera condizione di incapacità di intendere dell'interdetto comporta, *ipso facto*, l'inedoneità del medesimo a formulare una consapevole manifestazione di volontà diretta all'acquisto della cittadinanza italiana, situazione non risolvibile nemmeno mediante l'intervento del tutore. Se si ritiene però che la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana come ogni altra dichiarazione prevista dalla legge sulla cittadinanza, importi il possesso della capacità di agire e non possa che essere resa se non dalla persona, trattandosi di diritti personalissimi che non ammettono rappresentanza neanche da parte del tutore, allora al conferimento dello *status civitatis* deve essere collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici, una capacità – alla quale a sua volta si ricollegano anche doveri – che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di *facere* gravanti sullo Stato comunità<sup>11</sup>.

È fuor di dubbio che la soluzione auspicabile sarebbe quella di salvaguardare il diritto dell'incapace a porre in essere i suoi atti personalissimi fornendogli, a tal fine, uno strumento flessibile e dinamico che ne assicuri la protezione degli interessi, ma, d'altronde, il giuramento rappresenta atto personalissimo, il quale, secondo il tradizionale orientamento civilistico<sup>12</sup>, non può essere realizzato da parte di soggetti estranei alla sfera giuridica nel contesto della quale gli atti medesimi si sostanziano, potendo essere compiuti, esclusivamente, dal portatore dell'interesse che l'atto in parola tende a soddisfare<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Tale considerazione si fondava su una analisi sistematica laddove differentemente l'art. 13 del R.D 30 dicembre 1920, n. 1980 aveva rappresentato l'«opportuna specificazione di una regola generale» in materia di cittadinanza, poiché, nel regolare, in esecuzione dei trattati di pace, il riconoscimento della cittadinanza italiana ai territori annessi all'Italia con il primo conflitto mondiale, prevedeva espressamente la rappresentanza dell'incapace stabilendo che le persone «che per qualsiasi motivo sono incapaci od assenti, sono rappresentati in ogni atto relativo al presente decreto dalla tutela o dal curatore secondo le leggi locali».

<sup>11</sup> Cons. St. nn. 196 e 1148/2005; n. 3676/2006, n. 2443/2010.

<sup>12</sup> M. BESSONE, G. FERRANDO, *Persona fisica (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, 193 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Personalità (diritti della)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIII, Utet, Torino, 1995, 434 ss.; M. DOGLIOTTI, *La capacità giuridica. Prospettiva storica e ipotesi sistematiche*, in *Persone fisiche. Capacità, status, diritti*, in M. BESSONE (dir.), *Trattato dir. priv.*, II, Giappichelli, Torino, 2014, 18 ss. Similmente A. BARBERA, F. COCOZZA, G. CORSO, *Le situazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Il principio di eguaglianza*, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico. I. Diritto pubblico generale*<sup>5</sup>, il Mulino, Bologna, 1997, 223 ss., sp. 283 secondo cui: «La categoria dei diritti della personalità si riferisce a quelle situazioni giuridiche soggettive, tutelate dalla Costituzione o dalle leggi civili e penali, che assicurano alla persona la propria identità sotto il profilo morale e sociale, il proprio decoro, la propria immagine, il rispetto di cui gode presso gli altri». In giurisprudenza Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20164, secondo cui con l'interdizione «viene meno la capacità d'agire e l'interdetto – salvo che non si tratti dei diritti personalissimi – è in tutto rappresentato dal tutore».

<sup>13</sup> P. VERCELLONE, *Personalità (diritti della)*, in *N.ss. dig. it.*, XII, Utet, Torino, 1965, 1087 secondo cui i caratteri comuni alla categoria dei diritti personalissimi sarebbero l'immediata e diretta ineranza alla persona dell'interesse tutelato, tale che la violazione del diritto si risolve in una aggressione alla persona diretta ed immediata (e non attraverso il tramite del patrimonio della persona stessa), e l'assolutezza del diritto.

Secondo l'opinione tradizionale – si ribadisce – le dichiarazioni di volontà relative all'acquisto o alla rinuncia alla cittadinanza presuppongono la presenza della piena capacità legale di agire oltre, ovviamente, alla capacità naturale nel momento della dichiarazione stessa<sup>14</sup>. Dell'art. 2 c.c. è stata però proposta anche un'interpretazione costituzionalmente orientata<sup>15</sup> in virtù della quale l'espressa previsione di legge per eccepire alla regola generale sulla capacità legale sarebbe necessaria solo nell'ambito degli atti negoziali, specie se a contenuto patrimoniale, non risultando altresì rilevante in relazione agli atti di autodeterminazione della persona espressivi di interessi non patrimoniali riconosciuti ai sensi dell'art. 2 Cost., per il compimento dei quali sarebbe bastevole la capacità naturale, ovvero la consapevolezza dell'atto che viene compiuto dal portatore dell'interesse<sup>16</sup>.

Tirando le fila del ragionamento, si può sostenere dunque che quando ci si trova di fronte ad un atto personalissimo la legittimazione del tutore non può rinvenirsi – come sostenuto dal Consiglio di Stato – nell'assenza di una norma specifica che, nell'ambito della disciplina relativa alla naturalizzazione italiana, privi il tutore del potere di chiedere la naturalizzazione del rappresentato. Semmai sarebbe più ragionevole l'operatività del principio opposto, in virtù del quale la naturalizzazione a favore dell'interdetto potrebbe essere richiesta in quanto appositata, e preesistente norma, lo consenta. La conferma di questa interpretazione si rinviene con riferimento alla normativa del periodo post-bellico, in particolare col d.lgs. 2 febbraio 1948, n. 23 concernente la «Revisione delle opzioni degli alto-atesini», ove si consentì ai cittadini italiani che, in base alla legge 1241 del 1939 e agli accordi italo-tedeschi del 1939, avevano optato per la cittadinanza germanica, ma non avevano conseguito il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge medesima ovvero a coloro che, pur avendo conseguito detto certificato, non avevano trasferito la loro residenza all'estero, di revocare la dichiarata opzione per la cittadinanza tedesca, conservando quella italiana. Ed in detta, unica per quanto è dato sapere, circostanza era stato previsto (art.17) che per l'interdetto la dichiarazione di revoca potesse essere esercitata dal tutore.

Peraltro, a conferma, si deve notare come l'ordinamento già preveda determinate ipotesi tipizzate<sup>17</sup>, insuscettibili di interpretazione analogica, in cui si conferiscono al tutore poteri specifici in materie che riguardano interessi di carattere strettamente personale dell'interdetto, disposizioni che «non avrebbero ragione di essere se la generica

L'ordinamento, a tal proposito, prevede espressi divieti di compimento da parte di terzi in tema di atti personalissimi con esclusivo riferimento a taluni atti giuridici quali il matrimonio (art. 85 c.c.), il testamento (art. 591 c.c.), la donazione (art. 774 c.c.), la confessione (art. 2731 c.c.), il giuramento (art. 2737 c.c.).

<sup>14</sup> E. PAGANO, *Legge 13 giugno 1912, n.555, sulla cittadinanza italiana*, in P. PERLINGIERI, *La legislazione civile annotata con la dottrina e la giurisprudenza*, Jovene, Napoli, 1985, 14 s.

<sup>15</sup> M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in P. RESCIGNO (dir.), *Trattato dir. priv.*<sup>2</sup>, I, Utet, Torino, 1999, 43 ss.

<sup>16</sup> Vi è da sottolineare quindi come, nel silenzio della legge n. 91/1992 riguardo al requisito di capacità di intendere e volere, permangano *de lege lata* da percorrere solo due strade: la prima, fatta propria dalla giurisprudenza di merito, conduce all'utilizzo dello strumento della rappresentanza legale, l'altra, invece, perviene ad una più attenta lettura dell'art. 2 c.c., muovendo da alcune fondamentali riflessioni della dottrina falzeiana sulla capacità, volendosi affermare l'inutilità del requisito della capacità di agire per quegli atti che, invece, «mettono in gioco e realizzano unicamente l'interesse del soggetto agente [...] tali ad esempio in gran parte gli atti reali leciti, molte dichiarazioni di volontà non negoziali, e quelle dichiarazioni di giudizio e di desiderio che la legge frequentemente richiede» Cfr. A. FALZEA, *Capacità*, in *Enc. dir.*, VI, Giuffrè, Milano, 1960, 8 ss..

<sup>17</sup> Ad es. l'art. 119 c.c. per l'impugnazione del matrimonio; l'art. 245 c.c. in tema di disconoscimento della paternità; l'art. 264 c.c. in tema di impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto interdetto; l'art. 266 c.c. per l'impugnazione del riconoscimento da parte dell'autore poi divenuto incapace; l'art. 273 c.c. in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità; l'art. 13 legge n. 194/1978 in tema di interruzione della gravidanza; l'art. 3, lett. b), legge n. 130/2001 sulla richiesta di cremazione del cadavere.

rappresentanza del tutore dell'infermo di mente in tutti gli atti civili comprendesse anche gli atti personalissimi. Da quest'ultima ipotesi deriverebbero, inoltre, conseguenze che non sembrano accettabili, riconoscendosi al tutore dell'interdetto per infermità di mente il potere di compiere delicatissime scelte di carattere strettamente personale»<sup>18</sup>.

Anche il giudice modenese ha sottolineato le fragilità delle soluzioni interpretative di tipo analogico o sistematico, laddove l'art. 411 c.c. ammette l'estensione all'amministrazione di sostegno unicamente di istituti disciplinati espressamente dalla legge, e non certo da «atti amministrativi, quali sono i pareri espressi dal C[onsiglio] di S[tato]»<sup>19</sup>. Ciò ha portato a ipotizzare l'illegittimità costituzionale della normativa in materia, nella parte in cui non prevede deroghe all'obbligo della prestazione del giuramento, quale condizione per l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di «condizioni personali di infermità mentale in cui versi il futuro cittadino, impeditive [de]l compimento dell'atto formale in discorso»<sup>20</sup>.

In particolare il giudice rimettente ipotizza la violazione dell'art. 2 Cost. in quanto la normativa impugnata non permetterebbe al disabile psichico l'acquisizione dello *status* di cittadino, inteso quale diritto ad avere diritti, senza il quale l'infermo di mente verrebbe escluso dalla collettività in cui è nato e si è formato, esclusivamente a causa dell'impedimento determinato dalla sua condizione psichica di natura personale.

Si potrebbe poi configurare il contrasto con l'art. 3, comma 2, Cost. nella misura in cui l'impossibilità di prestare giuramento si verrebbe a configurare come un «significativo "ostacolo"» tale da impedire la piena realizzazione della personalità del disabile affetto da malattia mentale, determinando una discriminazione, fondata su una condizione personale, a veder realizzata la legittima aspettativa a conseguire lo *status civitatis*, pur in presenza dei requisiti oggettivi fissati dalla legge<sup>21</sup>. Per concludere si eccipisce il contrasto tra la normativa impugnata e «[i]l quadro legislativo sovranazionale, cui l'ordinamento dello Stato è tenuto a conformarsi» ex art. 117, comma 1, Cost.: in specie, la normativa interposta sarebbe individuabile nell'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone disabili, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, ove si prevede che «il diritto alla cittadinanza non p[ossa] essere negato e dunque i disabili hanno il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non possono essere privati della stessa arbitrariamente o a causa della loro disabilità», nonché agli artt. 21 e 26 della Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilità del 1975.

La Corte costituzionale, superate rapidamente le questioni procedurali<sup>22</sup>, dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost., rilevando come l'acquisizione dello *status* di cittadino risulti irragionevolmente interdetta nel caso in cui la persona, a causa di grave disabilità psichica, non sia in grado

<sup>18</sup> Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582, in *Giust. civ.*, 2001, I, 250.

<sup>19</sup> Trib. Modena, ord. 6 dicembre 2016.

<sup>20</sup> Trib. Modena, ord. 6 dicembre 2016 così «dal momento che non è in grado della prestazione dell'atto formale del giuramento, significherebbe, alla fin fine, non "garantire" tale diritto; escludendo, così, l'infermo di mente dalla nuova collettività in cui è nato e si è formato, solo a causa dell'impedimento determinato dalla sua condizione psichica di natura personale».

<sup>21</sup> Rammenta il giudice *a quo* la necessità di prendere posizione sul tema, in quanto diversamente «si affaccerebbe il rischio di lasciare lo straniero isolato da quella trama di relazioni di cui, ai fini dello *status civitatis*, costituisce il principale centro di imputazione di interessi».

<sup>22</sup> Da un lato viene ribadita la legittimazione del giudice tutelare, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, concernenti l'amministrazione di sostegno, a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale (Corte cost., n. 440/2005), dall'altro, si dichiara l'inammissibilità della questione concernente gli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993 e 25, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, avendo ad oggetto disposizioni di rango regolamentare, prive di forza di legge, sottratte, quindi, al sindacato di legittimità di questa Corte (*ex plurimis*, Corte cost., ord. n. 254 e n. 81/2016, n. 156/2013).

di prestare il giuramento di esseri fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

Il giudice costituzionale principia dalla qualificazione e delimitazione della funzione dell'istituto del giuramento nella Carta fondamentale<sup>23</sup>, laddove l'art. 54, comma 1, Cost., imponendo al cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, «trova concreta espressione, per lo straniero, nella prestazione del giuramento, manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani»<sup>24</sup>.

Il giuramento rappresenta quindi un «impegno, assunto in forma espressa e solenne mediante il richiamo a valori etici largamente diffusi e condivisi nella comunità, secondo un rituale ed una formula prestabiliti, di seguire per il futuro un comportamento ispirato a fedeltà e lealtà rispetto ai doveri di ordine generale od anche particolare»<sup>25</sup>.

Nel caso dei nuovi cittadini esso costituisce fondamento e giustificazione di quel patto comunitario nel quale si racchiude ed esprime l'*idem sentire de re publica* che sta a base e costantemente sorregge nelle sue manifestazioni l'adempimento del dovere di fedeltà alla Repubblica<sup>26</sup>. In questo senso «la fedeltà presuppone, per un verso, e, per un altro verso, compone ed incessantemente alimenta l'adesione intima e convinta ai valori fondamentali della Repubblica, che la fanno e trasmettono integra nel corso del tempo, dandole modo di affrontare le prove, non di rado assai dure, cui essa va incontro nel suo alle volte sofferto cammino»<sup>27</sup>. L'accesso alla cittadinanza si accompagna al riconoscimento e godimento dei diritti fondamentali che la compendiano e, allo stesso tempo e in pari misura, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, entrambe espressioni – correlate e integrate – della condivisione di quelle esperienze di vita che maggiormente lasciano il segno in ciascuno di noi, che ci fanno sentire membri di uno stesso consorzio sociale, partecipi di un destino collettivo, appartenenti alla stessa Nazione<sup>28</sup>.

Alla luce di tale inquadramento il giuramento richiesto nel caso di specie assume il carattere di «atto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione [e che quindi,] in quanto tale, non può essere reso da un rappresentante legale in sostituzione dell'interessato, secondo le norme del codice civile»<sup>29</sup>.

Esclusa la percorribilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata<sup>30</sup>, la Corte ricostruisce i parametri del giudizio attraverso la lente dell'art. 54 Cost., disposizione che richiama direttamente i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Tra questi vi

<sup>23</sup> Sulle radici storiche P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, il Mulino, Bologna, 1992, 11 ss.

<sup>24</sup> Corte cost., n. 258/2017, *Cons. in dir.*, §. 7.

<sup>25</sup> P.F. GROSSI, *Giuramento (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XIX, Giuffrè, Milano, 1970, 144 ss., sp. 147.

<sup>26</sup> In questi termini G.M. SALERNO, *Art. 54*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Comm. cost.*, I, Utet, Torino, 2006, 1075 ss.; L.A. MAZZAROLLI, *Art. 54*, in S. BARTOLE, R. BIN (dir.), *Comm. br. Cost.*<sup>2</sup>, Cedam, Padova, 2008, 542 ss.; A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013, 97 ss., sp. 168 ss. e, con specifico riguardo agli stranieri, G. BASCHERINI, *I doveri costituzionali degli immigrati*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Giappichelli, Torino, 2007, 93 ss. ed E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Atti del XIV convegno annuale Aic, Cagliari 16-17 ottobre 2009, Jovene, Napoli, 2010, spec. 250 ss.

<sup>27</sup> A. RUGGERI, *Note introduttive ad uno studio sui diritti e i doveri costituzionali degli stranieri*, in *Riv. Aic*, 2011, 2, 23.

<sup>28</sup> S. BARTOLE, *La nazione italiana e il patrimonio costituzionale europeo*, in *Dir. pubbl.*, 1997, 9 ss.; P. CARROZZA, *Nazione*, in *Dig., disc. pubbl.*, X, Utet, Torino, 1995, 126 ss.

<sup>29</sup> Corte cost., n. 258/2017, *Cons. in dir.*, §. 7.

<sup>30</sup> Laddove tale interpretazione sia incompatibile con il tenore letterale della disposizione, ovvero quando non si sia in grado di «trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il giudice è tenuto ad investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale» (Corte cost., n. 36/2016).

è certamente l'art. 2 Cost. che, nel riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili, detta la direttiva suprema del personalismo quale vettore assiologico volto a salvaguardare la persona, i suoi diritti fondamentali e la sua dignità in «lunghezza, larghezza e profondità»<sup>31</sup>.

Collettore di tali contenuti è il riferimento alla «pari dignità sociale» che non si risolve in un concetto astratto, ma assume come fattore determinante della logica emancipativa «la personalità umana in atto, quindi proiettata nella sfera sociale, cioè l'essenza delle qualità atte ad individuare un uomo nella vita delle relazioni sociali»<sup>32</sup>: in sintesi, si riassume nella centralità della «personalità "sociale"», la quale si struttura e si compie solo entro il contesto complessivo all'interno del quale l'esistenza si svolge.

Dignità sociale e pieno sviluppo della personalità delineano dunque un "ambiente relazionale" entro il quale i significati dell'eguaglianza, formale e sostanziale, perdono la loro tradizionale connotazione oppositiva, per acquisire una struttura "sequenziale", un indirizzo unitario di tipo progressivo: un'eguaglianza, che anche per il tramite dei diritti civili e sociali, diviene «effettivamente disponibile»<sup>33</sup>, assumendo una funzione comprensiva al cui interno convivono – reciprocamente alimentandosi e bilanciandosi – istanze personaliste e pluraliste, contenuti individuali e collettivi, profili formali (non discriminazione) e sostanziali (rimozione degli ostacoli all'eguaglianza).

«In coerenza con tale prospettiva – rammenta la Corte – l'art. 2 Cost. non può essere disgiunto dall'art. 3, comma 2, Cost., il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà e l'uguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona». L'antropologia costituzionale muta dunque il "verso" dei diritti, i quali, se, da un lato, continuano ad assolvere alla loro funzione primigenia di barriera contro gli abusi del potere pubblico, dall'altro divengono strumento di promozione della persona, per la quale il godimento di quei diritti rappresenta il presupposto indefettibile di un pieno dispiegarsi della sua vocazione sociale attraverso processi di integrazione delineati lungo le dinamiche dei principi di solidarietà (art. 2 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.) e libertà (art. 13 Cost.).

L'affermazione del principio di eguaglianza viene conseguentemente a destrutturare la logica degli *status* divenuti nel tempo delle gabbie invisibili entro cui rinchiudere le persone limitandone i diritti: così, solo riguardati attraverso il filtro dell'eguaglianza, gli *status* – nella specie di straniero<sup>34</sup> e di infermo di mente – possono trovare una composizione unitaria nel riferimento alla persona<sup>35</sup>, intesa nella sua complessità, divenendo, da potenti

<sup>31</sup> E. MOUNIER, *Rivoluzione personalista e comunitaria*, Edizione di Comunità, Milano, 1955, 90-91.

<sup>32</sup> C. ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale*, Napoli, 1964, 376.

<sup>33</sup> G. FERRARA, *La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Giuffrè, Milano, 1974, 1098.

<sup>34</sup> Come sostenuto nella giurisprudenza costituzionale, «il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo [...]: così da rendere legittimo, per il legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza – o all'inverso ne sia privo – purché tali da non compromettere l'esercizio di quei fondamentali diritti» (Corte cost., n. 432/2005; già n. 120/1967). Sul punto P. STANCATI, *Le libertà civili del non cittadino: attitudine conformativa della legge, assetti irriducibili di garanzia, peculiarità degli apporti del parametro internazionale*, in Aa.Vv., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, cit., 38 ss.

<sup>35</sup> In dottrina sullo *status* del cittadino E. CASTORINA, *Introduzione allo studio della cittadinanza: profili ricostruttivi di un diritto*, Giuffrè, Milano, 1997, 135 ss.; M. CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1997, 113 ss.; E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Cedam, Padova, 1997, 30 ss.; C. CORSI, *Lo Stato e lo straniero*, Cedam, Padova, 2001, 118 ss.; A. ALGOSTINO, *I diritti politici dello straniero*, Napoli, Jovene, 2006, 234 ss.

dispositivi di esclusione, strumenti di affermazione della personalità e delle sue differenze. In tale contesto la concezione dell'eguaglianza come «eguale rispetto»<sup>36</sup> presenta un nucleo forte che coincide con il pieno recupero della dimensione della diversità, il che consente a molteplici figure soggettive diverse, a loro volta espressive della condizione umana, di penetrare nell'ordine giuridico, trasferendo in una dimensione comunque formalizzata le articolazioni e le contraddizioni della realtà.

L'ingresso prepotente dell'eguaglianza sostanziale nel discorso giuridico sulla disabilità impone dunque una considerazione integrale della personalità, facendone emergere non solo i limiti fisici, ma anche quelli mentali ed esistenziali – non solo la biologia ma soprattutto la biografia – al fine di consentire l'accesso della persona ad una condizione di pienezza di vita. Sicchè il principio di eguaglianza pone un interdetto all'identificazione preventiva di una figura astratta di incapace, volta al fine di confinare quest'ultimo in una indistinta area di esclusione, impegnando le istituzioni a promuovere la persona in tutte le sue sfaccettature, ora riconoscendole autonoma capacità di decisione, ora accompagnandone la vita con forme di sostegno.

Il tema dei diritti delle persone disabili può essere quindi compreso entro la cornice rappresentata dai suddetti principi<sup>37</sup>, che assegnano tra i compiti prioritari della Repubblica quello di costruire ed attuare un programma di giustizia sociale che elimini le diseguaglianze di fatto e liberi dalla condizione di bisogno i più deboli<sup>38</sup>. Al contempo l'idea – sottesa alla centralità costituzionale della persona – dell'assoluta singolarità dell'essere umano rappresenta il baluardo teoretico contro ogni possibile manipolazione della persona, la sorgente profonda e nascosta di ogni sua irradiazione e di ogni riconoscimento della sua dignità.

È nel solco di questa impostazione valoriale che si collocano la legge quadro sull'handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104) e, conseguentemente, anche la legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali (legge 8 novembre 2000, n. 328). In tale prospettiva la legge del 1992 rappresenta una vera e propria carta dei diritti delle persone portatrici di disabilità, laddove proprio l'art. 1 – nel delineare i tratti fondamentali della legge – afferma il principio di eguaglianza per le persone con disabilità, prefigurando altresì i percorsi per giungere ad un'effettiva realizzazione di quella condizione di eguale libertà, intesa non solo come diritto a ricevere la necessaria assistenza ma anche a favorire pari opportunità di integrazione sociale del disabile.

Le disposizioni della legge – assumendo a modello i principi costituzionali – mostrano quindi la necessaria coesistenza tra diritti di libertà e diritti sociali<sup>39</sup>, nella misura in cui

---

<sup>36</sup> I. CARTER, A.E. GALEOTTI, V. OTTONELLI (a cura di), *Eguale rispetto*, Bruno Mondadori, Milano, 2008.

<sup>37</sup> Considerando anche il dettato dell'art. 38 Cost. entro cui la condizione della disabilità è considerata espressamente dalla Costituzione, in particolare al primo comma che riconosce il diritto all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro, mentre al terzo comma attribuisce agli «inabili» e ai «minorati» il diritto all'educazione e alla formazione professionale (Corte cost., n. 258/2017, *Cons. in dir.*, §. 8.1.).

<sup>38</sup> Sul tema C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Esi, Napoli, 2011, 39 ss.; Id., *L'inclusione sociale delle persone con disabilità: un imperativo costituzionale*, in *Non profit*, 2011, 2, 11 s.; E. LONGO, *Riflessioni sugli effetti giuridici conseguenti al passaggio dal modello medico al modello sociale di disabilità*, *ibidem*, 35 ss.; G. ARCONZO, *La normativa a tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in M. D'AMICO, G. ARCONZO (a cura di), *Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all'inclusione a vent'anni dalla legge n. 104 del 1992*, Giuffrè, Milano, 2013, 17 ss.

<sup>39</sup> Sul ruolo dei diritti sociali in questo contesto B. PEZZINI, *La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali*, Giuffrè, Milano, 2001, 19-42; A. D'ALOIA, *Storie costituzionali dei diritti sociali*, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, II, Esi, Napoli, 2008, 689 ss.; M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, in *Dig., disc. pubbl.*, Agg. V, Utet, Torino, 2012, 270 ss.; E. LONGO, *Le relazioni giuridiche nel sistema dei diritti sociali. Profili teorici e prassi costituzionali*, Cedam, Padova, 2012, 8 ss.

all'affermazione dei diritti di libertà, autonomia e dignità umana è collegato il riconoscimento dei diritti civili e sociali volti all'integrazione della persona con disabilità.

Tale disciplina, come ha avuto modo di sottolineare il giudice costituzionale, ha segnato un «radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati [...] quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività»<sup>40</sup>. Ciò si traduce, dal punto di vista operativo, nella configurazione dei diritti proclamati nella legge n. 104/1992 in senso promozionale, divenendo lo strumento istituzionale destinato a facilitare la realizzazione delle condizioni di uguaglianza indispensabili per il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e di autonomia delle persone disabili.

Su tale compito promozionale, imposto dalla Costituzione ai pubblici poteri, la Corte è tornata in più occasioni, con riferimento al diritto all'istruzione del portatore di disabilità, rimarcando che sul tema della condizione giuridica dello stesso «confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale»<sup>41</sup>, in vista del processo di inserimento nella società<sup>42</sup>.

L'obiettivo dell'inclusione segna un cambiamento culturale, nella misura in cui impegna le istituzioni a modificare il contesto (ordinamentale e materiale) per il disabile e non viceversa, il che rende "intollerabile" la persistenza dell'imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. Tale condizione «e la mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua assenza, ne consegue, può determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale»<sup>43</sup>. Impedimento che peraltro può determinare una discriminazione riflessa in danno dei familiari del disabile che abbiano già conseguito la cittadinanza.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice costituzionale giunge a pronunciare una sentenza additiva di regola<sup>44</sup>, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non esonera dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità. La Corte precisa che l'esonero dal giuramento non sarà frutto di un automatismo, operante a prescindere dal "tipo" di incapacità giuridicamente rilevante, laddove «ciò che rileva è l'impossibilità materiale di compiere l'atto in ragione di una grave patologia»<sup>45</sup>, non la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile»<sup>46</sup>.

---

<sup>40</sup> Corte cost., n. 167/1999 secondo cui «la impossibilità di accedere alla pubblica via, attraverso un passaggio coattivo sul fondo altrui, si traduce nella lesione del diritto del portatore di *handicap* ad una normale vita di relazione, che trova espressione e tutela in una molteplicità di precetti costituzionali: evidente essendo che l'assenza di una vita di relazione, dovuta alla mancanza di accessibilità abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere».

<sup>41</sup> Corte cost., n. 275/2016.

<sup>42</sup> Corte cost., n. 80/2010.

<sup>43</sup> Corte cost., n. 258/2017, *Cons. in dir.*, §. 9.

<sup>44</sup> A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, 175 ss.

<sup>45</sup> Come notava P. PERLINGERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Esi, Napoli, 1972, 139 «la Costituzione, nel garantire i diritti fondamentali dell'individuo, non distingue, quanto al concreto svolgimento, tra soggetto capace ed incapace».

<sup>46</sup> Tutto ciò fermo restando – a titolo di salvaguardia – il potere del Procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 396/2000, in caso di distorta applicazione della disciplina sull'esonero dal giuramento.

Non è quindi lungo il crinale, troppo nettamente stagiato, tra capacità/incapacità che si muove il ragionamento della Corte<sup>47</sup>, emergendo invece come rilevante anche ai fini della prestazione del giuramento il concreto accertamento della *competence*<sup>48</sup>, un concetto dinamico e da valutare nelle diverse fasi della malattia e in relazione al tipo di decisione da assumere<sup>49</sup>. Tale scelta appare particolarmente virtuosa poiché tende a promuovere e allo stesso tempo tutelare l'autodeterminazione e lo sviluppo della personalità dei soggetti gravemente menomati nel più ampio quadro della salvaguardia della dignità e dell'identità della persona.

La considerazione integrale della personalità, e dunque la pienezza della vita, forzano i rigidi schemi codicistici, imponendo di considerare nella concretezza del reale, caso per caso, le situazioni nelle quali si può e si deve attribuire rilevanza alla volontà di chi, altrimenti, sarebbe considerato incapace. Si viene così a riconoscere l'andamento irregolare della vita, a cui si accompagna un diritto capace di "empatia" verso la varietà delle situazioni concrete, facendo di volta in volta emergere quella volontà pur *debole* che ritrova come protagonista il soggetto interessato.

In conclusione, vi è un aspetto critico da considerare: infatti, dopo aver ricordato, in apertura di sentenza, che il diritto del disabile è tutelato anche a livello internazionale dall'art. 18 della Convenzione O.N.U. sulla disabilità<sup>50</sup>, la Corte ha accolto la questione di costituzionalità sulla sola base del parametro interno, mentre la censura riferita al parametro convenzionale è stata invece ritenuta assorbita, con la conseguenza che il riferimento alla Convenzione ha assunto le forme di un mero (e del tutto privo di effetti) richiamo di stile<sup>51</sup>.

Questa scelta può essere stata determinata dalla attitudine della nostra Carta fondamentale a dar vita ad un «diritto omeostatico» che, capace di auto-adattamento, segue il costante mutamento determinato dal costume sociale. In questa prospettiva non si può infatti negare che l'ordinamento italiano sia, nel complesso, conforme ai principi dettati dalla Convenzione, anche in virtù del ruolo giocato dalla giurisprudenza

<sup>47</sup> Ben consci i giudici costituzionali che compito del giurista è quello di attrezzare le decisioni negli stati di fragilità, fatica e malattia, avendo riguardo alla materialità dell'esistenza piuttosto che alle astratte forme del diritto, al fine di salvaguardare «la dignità di poter decidere, la difficoltà di saper decidere, la sicurezza del contesto della decisione e di chi interagisce con il sofferente». Cfr. P. ZATTI, *Oltre la capacità di intendere e di volere*, in G. FERRANDO, G. VISINTINI (a cura di), *Follia e diritto*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, 56 s.

<sup>48</sup> E. SALVATERRA, *Capacità e competence*, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), *I diritti in medicina*, I, *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2011, 341 ss.

<sup>49</sup> La capacità decisionale è infatti un processo articolato che presuppone la capacità di capire gli elementi della decisione (*understanding*), di scegliere (*choice*), di giudicare le conseguenze della decisione (*reasoning*) e di apprezzarne le implicazioni (*appreciation*).

<sup>50</sup> Per un'analisi dei diversi profili di rilievo della Convenzione, N. FOGGETTI, *Diritti umani e tutela delle persone con disabilità: la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006*, in *Riv. cooper. giur. intern.*, 2009, 98 ss.; A. DE AMICIS, *La l. 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: i principi e le procedure*, in *Giur. mer.*, 2009, 2375 ss.; F. SEATZU, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: diritti garantiti, cooperazione, procedure di controllo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, 259 ss.; L. SIMONETTI, *La Convenzione ONU sui diritti dei disabili*, in *I diritti dell'uomo*, 2007, 72 ss.

<sup>51</sup> Ciò era già avvenuto con le sentenze n. 275/2016 e n. 2/2016, in quest'ultima, in particolare, la Corte ha sottolineato l'inidoneità della Convenzione nel suo complesso a fungere da parametro interposto di costituzionalità, qualificando il "necessario rispetto" della Convenzione in parola come "obbligo di risultato". Si tratta di un cambio di orientamento rispetto alle sentenze n. 285/2009 e n. 80/2010 in cui la Convenzione era stata reputata idonea a fungere da parametro interposto di legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost., essendole inoltre accordata, nelle materie di competenza dell'Unione europea, la peculiare forza giuridica propria delle norme di origine sovranazionale. Per un quadro sul tema P. ADDIS, *La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Corte costituzionale. Osservazioni a partire dalla sentenza 2/2016*, in *Federalismi.it*, 2016, 2, 1-24.

(costituzionale e di merito) che si è rivelata sensibile al tema della disabilità, dimostrandosi recettiva agli stimoli provenienti dalla comunità scientifica e dalla società civile e, quindi, in grado di pervenire – in modo autonomo – a soluzioni largamente coincidenti con quelle previste dal diritto internazionale. È pur vero che una maggiore valorizzazione da parte del giudice costituzionale delle direttive iscritte nella Convenzione potrebbe contribuire allo sforzo ermeneutico dei giudici comuni verso una piena affermazione dei principi di autonomia e inclusione delle persone disabili, contribuendo a rendere più solide le loro argomentazioni e ad accelerare, così, determinati percorsi evolutivi, che risulta molto meno agevole (anche se non impossibile) imboccare sulla base dei soli artt. 3 e 38 Cost.<sup>52</sup>.

\*\* Dottore di ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea – Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo

Forum di Quaderni G



---

<sup>52</sup> D. AMOROSO, *Inutiliter data? La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza italiana*, in *SIDIBlog.org*, 7 febbraio 2017.

tituzionali